



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/11/2017

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento a valere sulla retribuzione, stipulato il 07/08/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/11/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 3.194,58, maturata secondo il *pro rata temporis*, concernente le commissioni bancarie (€ 82,08) e le commissioni di intermediazione (€ 3.532,26), al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 419,76);
- la corresponsione degli interessi legali dall'estinzione al rimborso.

L'intermediario nelle controdeduzioni ha eccepito:

- con riguardo alle commissioni di intermediazione, che le condizioni economiche sono state dettagliatamente descritte nel regolamento contrattuale, ove risulta analiticamente chiarita l'esatta natura degli importi indicati;
- di avere già rimborsato in sede di conteggio estintivo - a titolo di ristoro commissioni - l'importo di € 419,76 e di avere provveduto ad effettuare un ulteriore rimborso a titolo di oneri commissionali di € 93,16 tramite bonifico bancario del 3.4.2017 (all. n. 2);
- con riferimento alle commissioni bancarie, la natura sostanzialmente *up front* delle stesse e quindi la loro non rimborsabilità, in quanto percepite dalla Banca mandante a copertura



di ogni onere e spesa sostenuti a fronte di attività preliminari all'erogazione del finanziamento così come indicato nel regolamento contrattuale. Chiede, pertanto, il rigetto delle istanze proposte dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che commissioni bancarie e di intermediazione previste nel contratto hanno natura *recurring* in quanto remunerative di una serie di attività attinenti anche alla gestione ed amministrazione del prestito e commisurate, pertanto, alla durata del finanziamento. Conseguentemente, i relativi oneri commissionali devono essere rimborsati al ricorrente, per la parte non maturata al momento della estinzione del finanziamento, secondo il criterio *pro rata temporis* (negli stessi termini cfr. Collegio Bari n. 9855/2017). Sul punto, l'intermediario ha fornito evidenza documentale dell'ulteriore rimborso di € 93,16 a titolo di oneri commissionali a mezzo bonifico bancario del 3.4.2017. Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

Rate pagate	48	Rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.887,10	3.532,26	419,76	3.112,50
<i>Commissione bancaria</i>				136,80	82,08	93,16	-11,08
Totale							3.101,42

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.101,42, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 16902 del 15 dicembre 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS